



---

TESTI APPROVATI

---

**P9\_TA(2022)0030**

**Relazione di esecuzione sul benessere degli animali nelle aziende agricole**

**Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 sulla relazione di esecuzione sul benessere degli animali nelle aziende agricole (2020/2085(INI))**

*Il Parlamento europeo,*

- visto l'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo cui "l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale",
- visti lo studio a cura del dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali della sua Direzione generale delle Politiche interne, del novembre 2020, dal titolo: "End the Cage Age: Looking for Alternatives" (Basta animali in gabbia: alla ricerca di alternative), la sua risoluzione del 10 giugno 2021 sull'iniziativa dei cittadini europei "End the cage age" (Basta animali in gabbia)<sup>1</sup> e la comunicazione della Commissione del 30 giugno 2021 sull'iniziativa dei cittadini europei (ICE) "End the Cage Age" (C(2021)04747),
- vista la direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti<sup>2</sup> (la direttiva generale),
- vista la direttiva 1999/74/CE del Consiglio del 19 luglio 1999 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole<sup>3</sup>,
- vista la direttiva 2007/43/CE del Consiglio del 28 giugno 2007 che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne<sup>4</sup>,
- vista la direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli<sup>5</sup>,
- vista la direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le

---

<sup>1</sup> Testi approvati, P9\_TA(2021)0295.

<sup>2</sup> GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23.

<sup>3</sup> GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53.

<sup>4</sup> GU L 182 del 12.7.2007, pag. 19.

<sup>5</sup> GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7.

norme minime per la protezione dei suini<sup>1</sup>,

- visto lo studio condotto dal Servizio Ricerca del Parlamento europeo nel giugno 2021 dal titolo "Implementation of EU legislation on "on-farm" animal welfare: potential EU added value from the introduction of animal welfare labelling requirements at EU level" (Attuazione della legislazione dell'UE sul benessere degli animali nelle aziende agricole: potenziale valore aggiunto dell'Unione derivante dall'introduzione, a livello di UE, di requisiti di etichettatura sul benessere degli animali),
- visto lo studio elaborato per la Commissione nell'ottobre 2020 a sostegno della valutazione della strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015,
- vista la sua risoluzione del 14 marzo 2017 sulle norme minime per la protezione dei conigli d'allevamento<sup>2</sup>,
- vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2018 sul benessere degli animali, l'uso di medicinali antimicrobici e l'impatto ambientale dell'allevamento industriale dei polli da carne<sup>3</sup>,
- vista la sua risoluzione del 9 giugno 2021 sulla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita<sup>4</sup>,
- viste le conclusioni del Consiglio del 16 dicembre 2019 sul benessere degli animali – Una parte integrante della produzione animale sostenibile,
- viste le conclusioni del Consiglio del 7 dicembre 2020 su un'etichetta a livello di Unione sul benessere degli animali,
- vista la relazione speciale n. 31/18 della Corte dei conti europea, del 14 novembre 2018, sul benessere degli animali nell'UE: colmare il divario tra obiettivi ambiziosi e attuazione pratica,
- visto il controllo dell'adeguatezza attualmente condotto dalla Commissione sulla legislazione dell'Unione in materia di benessere degli animali,
- visto il parere del Comitato europeo delle regioni, del 5 dicembre 2018, sulla riforma della politica agricola comune<sup>5</sup>,
- vista l'indagine speciale Eurobarometro 505 dal titolo "Making our food fit for the future – Citizens' expectations" (Rendere i nostri alimenti adeguati al futuro – Le aspettative dei cittadini),
- viste le cinque libertà definite dall'Organizzazione mondiale per la salute animale, vale a dire di non soffrire la fame, la sete e la malnutrizione, la paura e l'angoscia, il disagio fisico e termico, il dolore, le ferite e le malattie, e infine la libertà di manifestare un

---

<sup>1</sup> GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5.

<sup>2</sup> GU C 263 del 25.7.2018, pag. 90.

<sup>3</sup> GU C 345 del 16.10.2020, pag. 28.

<sup>4</sup> Testi approvati, P9\_TA(2021)0277.

<sup>5</sup> GU C 86 del 7.3.2019, pag. 173.

comportamento naturale,

- vista la comunicazione della Commissione del 12 maggio 2021 dal titolo "Orientamenti strategici per un'acquacoltura dell'UE più sostenibile e competitiva per il periodo 2021-2030" (COM(2021)0236),
  - visti l'articolo 54 del suo regolamento nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e) e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,
  - visto il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
  - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A9-0296/2021),
- A. considerando che il benessere degli animali, aspetto importante per i nostri allevatori, è un tema etico che sta sempre più a cuore dei consumatori e della nostra società in generale; che l'interesse dei consumatori per la qualità dei prodotti alimentari acquistati e il benessere degli animali non è mai stato così forte e che i cittadini dell'UE, in qualità di consumatori, aspirano a poter compiere scelte maggiormente informate; che la qualità dei prodotti alimentari in relazione al benessere e alla salute degli animali svolge un ruolo importante nel conseguimento degli obiettivi della strategia "Dal produttore al consumatore";
- B. considerando che l'articolo 13 TFUE riconosce che gli animali sono esseri senzienti e stabilisce che, nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura e della pesca, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle loro esigenze in materia di benessere, rispettando nel contempo le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale negli Stati membri;
- C. considerando che sebbene le norme europee concernenti la produzione di generi alimentari, comprensive dei criteri in materia di benessere degli animali, siano tra le più stringenti al mondo, necessitano di ulteriori miglioramenti; che diversi paesi e regioni hanno compiuto ulteriori passi in questa direzione, ad esempio vietando alcune forme di allevamento in gabbia;
- D. considerando che garantire una formulazione e un'applicazione uniformi della legislazione in materia di benessere degli animali e aggiornarla in linea con le più recenti conoscenze scientifiche sono requisiti imprescindibili per innalzare il livello delle norme in materia di benessere degli animali e garantirne il pieno rispetto;
- E. considerando che negli ultimi decenni alcuni allevatori europei hanno compiuto progressi, interrogandosi sulle loro pratiche, apportando miglioramenti e adeguando le loro attività; che per perfezionare le loro pratiche fanno affidamento sul sostegno di organismi di consulenza e di ricerca e di diverse organizzazioni non governative (ONG); che adottando tecnologie di agricoltura intelligente per monitorare il benessere e la salute degli animali si potrebbe migliorare ulteriormente la prevenzione delle malattie e l'attuazione delle norme per il benessere degli animali; che, sebbene

desiderino continuare a progredire in quest'ambito, gli allevatori europei sono confrontati a ostacoli di ordine tecnico, legislativo ed economico; che il miglioramento del benessere degli animali deve avvenire tenendo conto degli aspetti sanitari propri di ciascuna specie e che il costo non deve essere sostenuto soltanto dai produttori;

- F. considerando che l'allevamento industriale riveste un ruolo di primo piano nell'agricoltura dell'UE; che, a fronte dell'espansione e dell'intensificazione del sistema agricolo, nell'arco di poco più di dieci anni diversi milioni di aziende agricole, oltre un terzo di tutte le aziende agricole in Europa, hanno cessato di esistere, la grande maggioranza delle quali è costituita da piccole aziende a conduzione familiare;
- G. considerando che la volatilità economica sta costringendo gli allevatori a considerare lunghi periodi di ammortamento e investimento, ad esempio riguardo a una stabulazione del bestiame pensata per migliorare il benessere degli animali;
- H. considerando che attualmente gli allevatori europei stanno adottando ulteriori misure riguardo all'evoluzione dell'allevamento e della stabulazione, al fine di rafforzare la convergenza con le "cinque libertà" dell'Organizzazione mondiale per la salute animale;
- I. considerando che il benessere degli animali va di pari passo con il benessere degli allevatori e degli operatori agricoli e che occorre destinare a entrambi risorse adeguate nonché un maggiore sostegno pratico a livello di UE;
- J. considerando che la pandemia di COVID-19 ha messo in evidenza il legame diretto che intercorre tra salute e benessere degli animali e degli esseri umani; che il benessere degli animali è collegato anche all'ambiente, come si evince al meglio dal quadro One Welfare;
- K. considerando che le aziende zootecniche europee danno lavoro a circa 4 milioni di persone (dipendenti e non dipendenti), l'80 % delle quali risiede nei nuovi Stati membri<sup>1</sup>;
- L. considerando che il commercio di pesce all'interno dell'Unione svolge un ruolo essenziale nel settore della pesca dell'UE nel suo insieme e nel 2014 ha rappresentato l'86 % del commercio totale all'interno e all'esterno dell'UE, con un volume totale di 5,74 milioni di tonnellate per un valore di 20,6 miliardi di EUR, la cifra più alta registrata dal 2006<sup>2</sup>;
- M. considerando che la salute e il benessere degli animali sono essenziali per garantire la sicurezza alimentare e la salute pubblica e contribuire a norme di elevata qualità nell'UE;
- N. considerando che un bestiame sano è un elemento essenziale del conseguimento di un'agricoltura sostenibile e con più basse emissioni di carbonio;
- O. considerando che gli sviluppi scientifici e tecnici hanno migliorato la comprensione

---

<sup>1</sup> Studio condotto per conto della Commissione dal titolo "Future of EU livestock: How to contribute to a sustainable agricultural sector?" (Il futuro del settore zootecnico dell'UE: come contribuire a un settore agricolo sostenibile?), giugno 2020.

<sup>2</sup> Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, *The EU fish market: 2015 edition*.

della sensibilità, del comportamento e del benessere degli animali;

- P. considerando le notevoli difficoltà incontrate nella raccolta dei dati relativi all'attuazione della legislazione sul benessere degli animali nelle aziende agricole, sia in termini di disponibilità che di qualità dei dati, data l'assenza di requisiti di monitoraggio e di raccolta dei dati negli Stati membri;
- Q. considerando che la legislazione in vigore è in parte obsoleta e non è al passo con le conoscenze relative alle specifiche esigenze degli animali in funzione della loro specie, dell'età, delle dimensioni e delle condizioni fisiche né con le conquiste scientifiche e i progressi tecnici compiuti nelle pratiche di allevamento;
- R. considerando che affianco alle diverse normative nazionali coesiste la legislazione europea, che nella sua formulazione attuale propone una combinazione di deroghe, eccezioni e requisiti vaghi, non prevede garanzie specifiche né garantisce livelli tutela, dando così luogo a una serie di pratiche indesiderabili, con conseguente frammentazione legislativa e incertezza giuridica sul mercato nazionale, tutti elementi che si ritiene abbiano causato distorsioni della concorrenza;
- S. considerando che la legislazione dell'UE in materia di benessere degli animali stabilisce norme minime specifiche per specie solo per i suini, le galline ovaiole, i polli da carne e i vitelli, mentre non esiste ancora una legislazione specifica per altre specie destinate alla produzione alimentare, tra cui i bovini da latte e da carne oltre i sei mesi di età, gli ovini e i caprini, i polli da carne e le galline ovaiole destinati alla riproduzione, le pollastre, i tacchini, le oche e le anatre, le quaglie, i pesci e i conigli; che la legislazione dell'UE in materia di benessere degli animali attualmente non prevede disposizioni specifiche per specie ed età che si applichino a tutte le fasi del ciclo di produzione; che diversi animali terrestri e pesci di allevamento appartenenti a diverse specie sono protetti, attualmente, solo dalle disposizioni generali della direttiva generale;
- T. considerando che iniziative diverse dalla legislazione dell'UE e dai controlli ufficiali hanno contribuito a migliorare le pratiche di allevamento; che molti Stati membri hanno attuato di propria iniziativa norme sul benessere degli animali che sono più rigorose di quelle dell'UE;
- U. considerando che gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità per quanto concerne la specifica dei requisiti e le modalità per valutarne l'osservanza; che gli Stati membri hanno approcci diversi per quanto riguarda l'assegnazione delle risorse e la definizione delle priorità nei controlli ufficiali;
- V. considerando che l'attuazione della legislazione è estremamente incoerente tra gli Stati membri; che ciò ha portato a livelli diversi di conformità e che si rischia di penalizzare gli allevatori rispettosi delle norme;
- W. considerando che, grazie alle direttive sui suini (per le scrofe gravide), sui vitelli e sulle galline ovaiole, è stato possibile introdurre cambiamenti strutturali positivi nelle modalità di allevamento degli animali; che nei settori delle uova e della carne di vitello e di maiale, le direttive hanno prodotto modifiche sostanziali in termini di edifici e attrezzature e hanno contribuito ad alcuni cambiamenti nel numero e nelle dimensioni delle aziende agricole;

- X. considerando che, secondo quanto riscontrato, la direttiva generale ha avuto nel complesso un impatto inferiore rispetto alle direttive specifiche per specie e un effetto modesto sul miglioramento del benessere degli animali, dati la natura vaga dei requisiti, gli ampi margini di interpretazione da essa consentiti e l'assenza di protezioni specifiche per specie per vacche da latte, polli da carne e galline da riproduzione, conigli, ovini e tacchini;
- Y. considerando che, a causa della pressione produttiva, i principali problemi che avrebbe dovuto affrontare la legislazione restano diffusi, comprese le mutilazioni e le condizioni di promiscuità e di stress; che gli obiettivi in materia di stabulazione delle scrofe non sono stati raggiunti e che l'attuazione della legislazione è stata nel complesso incoerente, con ambienti ancora troppo affollati e stressanti, senza sufficiente materiale di arricchimento;
- Z. considerando che la direttiva 1999/74/CE sulle galline ovaiole ha avuto successo nel fornire buone definizioni dei diversi sistemi produttivi; che tale successo è tuttavia limitato, data l'ampia gamma di approcci adottati dagli Stati membri per la sua attuazione e l'assenza nella direttiva di disposizioni chiare, obbligatorie e complete, che hanno consentito il protrarsi della concorrenza falsata nel mercato unico, e che tale direttiva ha mostrato progressi insufficienti e non ha soddisfatto le reali esigenze delle galline ovaiole ma ha spinto gradualmente a favore del cambiamento, e che per questo motivo le alternative ai sistemi di stabulazione in gabbie<sup>1</sup> hanno iniziato a essere utilizzati con più frequenza nei singoli Stati membri;
- AA. considerando che è nell'interesse degli allevatori e dei consumatori garantire condizioni di parità nel mercato interno nonché nelle importazioni di prodotti da paesi terzi;
- AB. considerando che sebbene le condizioni di lavoro siano migliorate per gli allevatori di galline ovaiole e di vitelli, non si può dire lo stesso degli allevatori del settore suinicolo;
- AC. considerando che la Commissione ha deciso di completare la valutazione di impatto del divieto di allevamento in gabbia preparata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel 2022 e la revisione della legislazione sul benessere degli animali, compresa la direttiva generale, entro il 2023;
- AD. considerando che è fondamentale operare una distinzione tra i casi aneddotici di non conformità, che ricevono un'attenzione eccessiva, e la stragrande maggioranza degli attori che rispettano le norme;
- AE. considerando che all'interno degli Stati membri esistono disparità per quanto riguarda le tipologie di allevamento e di sistemi di produzione;
- AF. considerando che la demografia agricola europea sta subendo un declino allarmante; che un ricambio generazionale insufficiente avrebbe un effetto indesiderato sull'attuazione delle norme in materia di benessere degli animali;
- AG. considerando che è necessario garantire la coerenza, la complementarità e l'adeguatezza delle nostre strategie e misure agricole, ambientali e di commercio internazionale per

---

<sup>1</sup> Studio del Parlamento europeo dal titolo: "End the cage age: Looking for Alternatives" (Basta animali in gabbia: alla ricerca di alternative), novembre 2020.

garantire condizioni di parità nel mercato unico;

- AH. considerando che la politica agricola comune (PAC) è uno degli strumenti normativi e finanziari che può servire da stimolo per migliorare la salute e il benessere degli animali da allevamento, in particolare attraverso regimi ecologici ma anche mediante il sostegno agli investimenti, sebbene siano necessari altri finanziamenti oltre alla PAC per progredire in tale direzione; che, tuttavia, secondo la valutazione della Commissione dell'ultima strategia per il benessere degli animali dell'UE, gli Stati membri non hanno sfruttato appieno i fondi ai fini del benessere degli animali e milioni di EUR di fondi per lo sviluppo rurale dell'UE a disposizione per migliorare il benessere degli animali sono attualmente inutilizzati o scarsamente usati; che l'allevamento è il principale beneficiario degli aiuti del secondo pilastro per le imprese agricole nelle zone soggette a vincoli naturali, che costituiscono il 50 % della superficie agricola utilizzata europea, come pure delle misure agroambientali, che prevedono una compensazione per i costi aggiuntivi collegati a un'ubicazione sfavorevole o all'obbligo di rispettare una legislazione specifica<sup>1</sup>;
- AI. considerando che occorre soprattutto provvedere a un migliore benessere degli animali nell'intero ciclo di produzione e alla promozione di norme più rigorose in materia di benessere degli animali sui mercati sia interni che internazionali, nonché a far sì che le nostre decisioni politiche non comportino un indebolimento della produzione zootecnica europea o la riduzione della produzione, fatti che avrebbero come conseguenza la delocalizzazione della produzione verso altre regioni del mondo caratterizzate da condizioni e norme di allevamento non rispondenti a quanto praticato e richiesto in Europa, e altri problemi connessi, che andrebbero a scapito non solo delle norme in materia di benessere degli animali ma anche degli obiettivi ambientali europei;
- AJ. considerando che l'etichettatura può essere efficace solo se basata sulla scienza, di facile comprensione per i consumatori affinché siano in grado di compiere scelte consapevoli, concepita per un mercato unico integrato applicato a tutti i prodotti di origine animale e sostenuta da una politica commerciale coerente dell'UE volta a impedire l'ingresso nel mercato di prodotti realizzati secondo standard più bassi, e solo se non ha ulteriori implicazioni economiche per gli operatori del settore alimentare, in particolare gli agricoltori, ed è realmente realizzabile per i nostri produttori senza costi o vincoli di attuazione eccessivamente onerosi; che l'etichettatura deve anche contribuire a creare aperture nei mercati per i produttori; che i risultati delle ricerche e delle consultazioni pubbliche mostrano che talune parti interessate, in particolare le imprese, non sostengono pienamente la proposta di etichettatura obbligatoria; che l'etichettatura volontaria sarà apprezzata sul mercato, in assenza di una differenziazione di mercato in base alle caratteristiche di produzione; che vi è una scarsa comprensione dell'impatto dei sistemi di etichettatura studiati sulle imprese del settore alimentare e sulla fiducia e comprensione che i consumatori hanno delle pratiche relative al benessere degli animali;
- AK. considerando che l'uso delle tecnologie di tracciabilità del DNA per la tracciatura e la localizzazione di ogni animale malato o alimento infetto ha il potenziale di assicurare i

---

<sup>1</sup> Studio condotto per conto della Commissione dal titolo "Future of EU livestock: How to contribute to a sustainable agricultural sector?" (Il futuro del settore zootecnico dell'UE: come contribuire a un settore agricolo sostenibile?), giugno 2020.

consumatori garantendo la sicurezza alimentare ed evitando le frodi alimentari;

- AL. considerando che gli strumenti di informazione dei consumatori dovrebbero essere concepiti in modo tale da mantenere condizioni di parità e un approccio armonizzato, il che è attualmente reso impossibile dal moltiplicarsi delle iniziative private che si servono di condizioni per il benessere degli animali non protette e richiedono norme variabili; che nell'UE esiste un mercato in crescita di prodotti di origine animale provenienti da sistemi di allevamento senza gabbie, all'aperto e biologici, come pure di alternative di origine vegetale;
- AM. considerando che l'azione legislativa dovrebbe mirare al l'armonizzazione e al miglioramento dell'attuazione delle regolamentazioni e delle norme;
- AN. considerando che la maggior parte dei sistemi di etichettatura relativa al benessere degli animali è avviata dal settore privato, mentre gli altri sono il risultato di partenariati pubblico-privato o, in misura inferiore, di iniziative da parte degli attori nazionali competenti in alcuni Stati membri dell'UE;
- AO. considerando che i sistemi in materia di benessere degli animali presenti nell'UE sono volontari; che la maggior parte di essi comprende aspetti diversi dal benessere degli animali, come la tracciabilità, la sostenibilità e la salute; che tali sistemi variano notevolmente in termini di funzionamento e concezione;
- AP. considerando che non esiste un consenso sulla prospettiva di norme di etichettatura obbligatorie in materia di benessere degli animali, principalmente a causa delle implicazioni economiche derivanti dalla loro attuazione, in particolare per gli allevatori; che anche se le norme obbligatorie dovessero eliminare alcune irregolarità nel mercato europeo, avrebbero un effetto frenante sulle iniziative private finalizzate alla differenziazione dei prodotti e all'uso del benessere degli animali come leva commerciale;

### ***Conclusioni e raccomandazioni***

#### *Attuazione della legislazione*

1. accoglie con favore la valutazione e revisione da parte della Commissione della normativa in materia di benessere degli animali entro il 2023, compresa quella sul trasporto e sulla macellazione degli animali, al fine di allinearla ai più recenti dati scientifici, ampliarne l'ambito, renderne più semplice l'applicazione e garantire un livello più elevato di benessere degli animali, come affermato nella strategia "Dal produttore al consumatore";
2. riconosce i passi avanti compiuti da molti allevatori nelle loro aziende, in particolare in termini di miglioramento del benessere degli animali, e lo slancio e l'impegno di alcuni di loro a favore di riflessioni orientate al futuro e del progresso;
3. raccomanda, mediante un inquadramento a livello dell'Unione, di conferire a tutti gli allevatori gli strumenti per partecipare a un percorso di progresso, sulla base di indicatori oggettivi facenti riferimento alle cinque libertà fondamentali definite dall'Organizzazione mondiale per la salute animale;



4. chiede che qualsiasi iniziativa legislativa futura (di revisione delle normative vigenti o di elaborazione di nuove normative) che comporti la modifica o il cambiamento del sistema di produzione (compresa la stabulazione) e dei criteri di benessere degli animali sia fondata su dati o studi scientifici solidi e recenti, provenienti da ricerche incentrate su un approccio sistemico e che tengano conto di tutti gli aspetti per conseguire la sostenibilità e il benessere degli animali; chiede di mantenere una situazione di equilibrio, di rispettare le indicazioni scientifiche riguardanti le possibili ripercussioni sull'animale, sull'ambiente e sugli agricoltori a seguito delle modifiche da introdurre e di coinvolgere gli organismi competenti degli Stati membri quanto prima nel processo legislativo;
5. insiste sulla necessità di realizzare valutazioni di impatto prima di prendere qualsiasi decisione e sull'esigenza di sviluppare un approccio specifico per specie onde definire i bisogni specifici di ciascun tipo di azienda zootecnica;
6. chiede una migliore gestione della prevenzione veterinaria e la promozione di standard elevati in materia di salute e benessere degli animali, in particolare in relazione alle vaccinazioni e alla prevenzione dell'utilizzo non necessario degli antimicrobici, al fine di prevenire la diffusione delle malattie zoonotiche;
7. è consapevole del fatto che l'EFSA ha elaborato vari pareri sull'impiego di misure basate sugli animali per le specie non comprese nell'ambito di applicazione di una legislazione specifica (vacche da latte e bovini da carne) in risposta alle richieste della Commissione; si rammarica del fatto che tali misure basate sugli animali proposte dall'EFSA non siano state ancora attuate; invita pertanto la Commissione a garantire che tali misure basate sugli animali siano aggiornate sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche e integrate nella legislazione specifica esistente;
8. riconosce che, secondo gli organismi scientifici, le misure basate sugli animali, seppur auspicabili, non sono sempre applicabili e oggettivamente verificabili; invita pertanto la Commissione, nel contesto della revisione della normativa dell'UE in materia di benessere degli animali, a formulare requisiti altamente specifici e verificabili alla luce dei più recenti pareri scientifici e dei diversi sistemi di produzione presenti nei vari Stati membri;
9. invita la Commissione a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di benessere degli animali e ad aggiornare le norme, ove necessario, per adeguarle meglio alle richieste della società, alla luce del progresso scientifico e dei risultati della ricerca in questo settore, ampliando nel contempo l'ambito di applicazione e la flessibilità di tali norme per adeguarsi ai più recenti sviluppi scientifici e tecnologici e agli obiettivi del Green Deal;
10. ricorda che modifiche quantificabili orientate ai risultati devono essere apportate dopo un'adeguata valutazione scientifica e in consultazione con gli organismi competenti e le parti interessate negli Stati membri, al fine di rispondere, da un lato, alle sfide cui devono far fronte gli allevatori e, dall'altro, alle esigenze e alle aspettative dei cittadini nonché alla salute e al benessere degli animali, tenendo debitamente conto delle scelte migliori per i consumatori e del loro potere d'acquisto; ricorda che il sistema alimentare europeo deve garantire un accesso a prodotti alimentari di qualità e a prezzi contenuti; ritiene che ai produttori dovrebbe essere garantita una congrua parte del prezzo di prodotti alimentari conformi alla normativa dell'UE in materia di benessere degli

animali;

11. chiede filiere più corte per l'alimentazione, che siano basate su alimenti prodotti a livello locale o regionale, per offrire ai consumatori un accesso diretto migliore agli alimenti locali e sostenere i piccoli agricoltori;
12. esorta i legislatori a prendere in esame l'impatto di tali sviluppi e ad averne una conoscenza approfondita; chiede che la valutazione dei cambiamenti avvenga secondo un approccio olistico che tenga conto delle componenti sociali, ambientali, di benessere degli animali ed economiche della sostenibilità, ma anche della questione dell'ergonomia per gli agricoltori e degli aspetti sanitari, tenendo conto in particolare dell'approccio "One Health"; ricorda che è necessario che il benessere degli animali sia associato a un approccio economico sostenibile;
13. sottolinea la necessità di migliorare il benessere degli animali e la salute degli animali da allevamento nell'ambito dell'approccio "One Health"; sottolinea il fatto che per conseguire detto obiettivo è fondamentale attuare pratiche zootecniche migliori, dato che un maggiore benessere degli animali incide positivamente sulla loro salute, riducendo in tal modo il fabbisogno di farmaci e limitando la diffusione di zoonosi; invita inoltre la Commissione a sviluppare l'approccio "One Welfare" nell'ambito della revisione della normativa sul benessere degli animali;
14. invita la Commissione e gli Stati membri ad intensificare i controlli per verificare la presenza di antibiotici e di altri residui chimici vietati nelle importazioni da paesi terzi nell'ambito della strategia della Commissione volta ad affrontare efficacemente l'uso non regolamentato di antibiotici e pesticidi nella produzione animale, ittica e dell'acquacoltura;
15. chiede l'introduzione di misure volte a garantire la sicurezza e l'integrità degli allevatori in caso di adozione di determinate misure nei confronti degli animali;
16. sottolinea che qualsiasi cambiamento dovrà essere considerato tenendo conto dei tempi, del sostegno e dei finanziamenti necessari agli agricoltori per attuarlo, delle relative implicazioni economiche e burocratiche e dell'inerzia che può comportare; sottolinea la necessità di tenere conto in particolare dei costi degli investimenti, dato il rischio che i bassi margini di profitto comportino lunghi periodi di rimborso dei prestiti; osserva che i cambiamenti volti a migliorare il benessere degli animali nelle aziende agricole richiedono un periodo di transizione adeguato; riconosce che gli allevatori sono impegnati in un ciclo di investimenti continuo a causa delle recenti iniziative in materia di benessere degli animali e dei lunghi periodi di ammortamento;
17. accoglie con favore l'iniziativa dei cittadini europei "End the cage age" (Basta animali in gabbia); evidenzia che qualsiasi modifica all'allevamento in gabbia dovrà includere definizioni chiare e precise di cosa sia una gabbia e delle sue caratteristiche a seconda della specie, al fine di consentire una transizione efficace verso sistemi di stabulazione alternativi che sono già commercialmente realizzabili e in uso, come le voliere e i sistemi di allevamento all'aperto e biologici per i polli, i sistemi a parco, i recinti a terra e i sistemi all'aperto o biologici per i conigli, i sistemi di stabulazione libera e di gruppo per le scrofe, le voliere e le uccelliere per le quaglie, i sistemi di stabulazione in coppia e in gruppo per i vitelli;

18. esorta la Commissione, nel quadro dell'attuazione della nuova normativa, a definire in modo chiaro e preciso le condizioni e le strutture per l'allevamento delle singole specie di animali, che dovrebbero basarsi su esempi di buone pratiche di sistemi alternativi di stabulazione; raccomanda alla Commissione di concentrare le sue attività sul rafforzamento della sicurezza alimentare e sull'incremento della solidità del mercato agricolo dell'UE; chiede la revisione della direttiva 1999/74/CE del Consiglio relativa alle galline ovaiole onde provvedere in tempi brevi all'eliminazione graduale e al divieto delle gabbie in batteria e introdurre sistemi senza gabbia per tutte le galline ovaiole, creare condizioni di parità e migliorare il benessere degli animali allevati nell'UE;
19. ricorda che gli investimenti per migliorare il benessere degli animali comportano l'aumento dei costi di produzione, a prescindere dal tipo di allevamento considerato; rileva che devono essere predisposti aiuti pubblici aggiuntivi o un chiaro ritorno economico dal mercato, altrimenti l'aumento dei costi di produzione ostacolerà o impedirà agli agricoltori di investire nel benessere degli animali, situazione che si desidera evitare; ritiene pertanto che l'innalzamento delle norme sul benessere degli animali dovrebbe avvenire gradualmente e in modo responsabile, sulla base di un sistema di incentivi finanziari, compresi fondi al di fuori del bilancio della PAC;
20. esorta la Commissione a decidere in merito a un idoneo sostegno finanziario per gli allevatori al fine di incoraggiarli a investire nel miglioramento del benessere degli animali; sollecita vivamente la Commissione ad affrontare urgentemente tali inconvenienti e a incoraggiare e attuare miglioramenti sostenibili nella remunerazione degli sforzi degli agricoltori; chiede un ulteriore sostegno finanziario speciale per gli allevatori collegato alla transizione verso sistemi alternativi di stabulazione degli animali nel quadro dell'attuazione della nuova normativa che vieta l'allevamento in gabbia, che la Commissione si è impegnata a realizzare entro il 2027 in seguito a un invito formulato dal Parlamento nella risoluzione del 10 giugno 2021 sull'iniziativa dei cittadini europei "End the cage age" (Basta animali in gabbia); riconosce che ciò dipende da misure che garantiscano le risorse supplementari necessarie unite a prezzi di mercato equi; osserva che, seppur sempre accolto con favore, il continuo innalzamento delle norme sul benessere degli animali e di altri ambiti di regolamentazione pone oneri aggiuntivi per gli allevatori che vi si conformano; sottolinea che si dovrebbe sempre rivolgere un'attenzione preminente a garantire la conformità e la coerenza con le norme esistenti quale primo passo per assicurare che gli allevatori meno rispettosi delle norme siano portati al livello desiderato e si conformino alle norme esistenti prima di imporre oneri aggiuntivi agli allevatori progressisti; sottolinea che i redditi degli agricoltori e la competitività degli allevatori europei sul mercato agricolo globale devono essere presi in considerazione su una base di reciprocità nel contesto delle misure volte a rafforzare la normativa dell'UE in materia di benessere;
21. è consapevole della limitata coerenza complessiva tra la normativa dell'UE in materia di benessere degli animali e la PAC 2014-2020, nonché della scarsa integrazione della legislazione specifica nei piani nazionali per lo sviluppo rurale e dell'insufficiente assegnazione di fondi a favore dell'obiettivo del benessere degli animali, con differenze sostanziali da uno Stato membro all'altro; incoraggia gli Stati membri a elaborare regimi ecologici per il benessere degli animali nei loro piani strategici nazionali e invita la Commissione a garantire che i piani strategici nazionali forniscano sostegno e orientamento agli agricoltori per migliorare le norme in materia di benessere degli animali; chiede con urgenza che quando effettuano una transizione nelle loro aziende agricole, anche attraverso migliori condizioni di stabulazione che soddisfino le esigenze

fisiche e comportamentali degli animali, agli allevatori sia fornito sostegno finanziario attraverso politiche pubbliche (una combinazione coerente di diversi strumenti, tra cui la PAC e il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura) o tramite il mercato, e ai consumatori siano fornite informazioni chiare e trasparenti per mezzo di un'etichettatura comprensibile e affidabile dei prodotti di origine animale riguardante gli aspetti legati al benessere dell'intero ciclo di produzione, compreso il metodo di produzione; chiede inoltre l'attuazione di una strategia di comunicazione trasparente, positiva e non stigmatizzante per tutti i prodotti di origine animale, tenendo conto delle specificità di taluni prodotti regionali tradizionali, al fine di sensibilizzare in merito alle competenze, all'importanza e alla qualità del lavoro degli agricoltori e degli allevatori nonché ai benefici della nuova normativa in materia di benessere degli animali;

22. invita la Commissione a migliorare la comunicazione e a favorire la visibilità riguardo alle buone pratiche e a sostenere le filiere zootecniche nelle loro iniziative di progresso attraverso azioni positive, sostenendo gli strumenti di attuazione, rispettando gli sforzi compiuti da tutti i soggetti interessati per dare avvio alle loro iniziative e adottando un atteggiamento di incoraggiamento che incentivi l'integrazione di nuove pratiche;
23. esorta gli Stati membri a escludere la possibilità che gli allevatori ricevano sostegno accoppiato facoltativo della PAC per il bestiame la cui vendita finale è destinata ad attività relative alla tauromachia, escludendo proporzionalmente il numero di capi di bestiame dai pagamenti;
24. invita la Commissione a investire nel benessere degli agricoltori che trattano bestiame e nell'attrattiva di tale occupazione, al fine di rafforzare la motivazione e la produttività tra gli agricoltori che svolgono la loro attività da tempo e i futuri agricoltori, promuovendo direttamente, in tal modo, il benessere degli animali;
25. propone di promuovere la formazione a costi accessibili degli agricoltori e degli operatori del settore che si occupano degli animali aggiungendo un modulo specifico per la formazione iniziale e la formazione continua al fine di aggiornare le competenze; invita la Commissione a verificare periodicamente gli sforzi degli Stati membri e degli agricoltori volti a migliorare la qualità della formazione iniziale e della formazione continua e a premiare di conseguenza gli impegni particolari; sostiene gli sforzi costanti di raccolta di esempi di migliori prassi nell'ambito della formazione iniziale e della formazione continua e la condivisione di tali esempi con gli Stati membri attraverso relazioni annuali; osserva che molti dei pericoli per il benessere degli animali individuati derivano dall'azione e dal comportamento degli addetti al maneggiamento e dei proprietari degli animali; incoraggia pertanto la Commissione a verificare che la formazione per gli allevatori e gli addetti al maneggiamento degli animali sia inclusa nei piani strategici nazionali;
26. ricorda che le pratiche che favoriscono il benessere degli animali possono comportare un aumento dei costi di produzione e del carico di lavoro degli agricoltori e che tale aumento deve essere compensato da una corrispondente remunerazione; sottolinea, a titolo di esempio, che l'introduzione graduale della stabulazione libera nelle unità destinate al parto richiederebbe un lungo periodo di transizione per garantire che i costi aggiuntivi sostenuti siano recuperati dai mercati e richiederebbe la costruzione di nuovi edifici; chiede la cooperazione delle autorità competenti per il rilascio delle licenze edilizie e la riduzione degli oneri amministrativi;

27. evidenza che, se non sviluppate in modo olistico, talune misure che si suppone siano utili per il benessere degli animali potrebbero in realtà essere controproducenti e pregiudicare altri aspetti della sostenibilità, segnatamente le questioni legate al benessere nonché alla salute e alla sicurezza e la lotta contro la resistenza antimicrobica, come pure gli sforzi intesi a ridurre le emissioni di gas a effetto serra; ricorda, ad esempio, che l'allevamento dei conigli en plein air può provocare un aumento dello stress e della mortalità degli animali e che le gabbie di gestazione collettive negli allevamenti di conigli possono causare comportamenti aggressivi tra le femmine, provocando stress, lesioni e una diminuzione delle prestazioni<sup>1</sup>; sottolinea che l'allevamento all'aperto può anche portare a un minore controllo sulle deiezioni e le emissioni nonché a maggiori quantità di mangime richieste, provocando potenzialmente un maggiore impatto in termini di carbonio; osserva che esiste una relazione lineare tra l'aumento delle dimensioni degli stalli e le emissioni di ammoniaca<sup>2</sup> e che ciò costringe gli allevatori a dover fare i conti con legislazioni contraddittorie in materia di benessere degli animali e ambiente; rileva che i sistemi di stabulazione dove il parto è completamente libero o l'improvvisa eliminazione dell'allevamento in gabbia potrebbero determinare nuove fonti di infezione tra gli animali delle aziende agricole e accrescere lo stress provocato dalla supremazia territoriale e dalla rivalità; sottolinea che la stabulazione in stalli adeguati in determinati momenti del loro ciclo di vita può contribuire a ridurre la diffusione delle malattie e infezioni patogene degli animali e a prevenire la debilitazione e la mortalità prevenibile tra i giovani vitelli o suinetti<sup>3</sup>; ricorda, a tale proposito, che un approccio specifico per specie è pertanto necessario; invita la Commissione a valutare in modo accurato tutti i potenziali effetti dannosi di ciascuna proposta sul benessere e la salute degli animali;
28. sottolinea la complessità multifattoriale di un problema grave per il benessere degli animali come quello della morsicatura della coda negli allevamenti suinicoli; prende atto delle difficoltà tecniche riscontrate in tutta l'UE nel corso di approfondite ricerche e dell'esame dei fattori di rischio che scatenano tale comportamento; osserva che ciò ha finora impedito di trovare una soluzione affidabile e, di conseguenza, ha portato alla diffusa pratica del taglio della coda, malgrado i considerevoli sforzi profusi dalla Commissione e dal Parlamento per diffondere informazioni e migliori pratiche sul mantenimento della coda integra; si rammarica del fatto che, finora, solo due Stati

---

<sup>1</sup> Fortun-Lamothe, L., Savietto, D., Gidenne, T., Combes, S., Le Cren, D., Davoust C., Warin, L., *Démarche participative pour la conception d'un système d'élevage cunicole socialement accepté*, "Colloque Bien-être animal: des valeurs à partager" [Iniziativa partecipativa per la definizione di un sistema di allevamento dei conigli socialmente accettato, Convegno "Benessere degli animali: valori da condividere"], Strasburgo, 1 e 2 luglio 2019.

<sup>2</sup> Guingand, N, "Réduire la densité animale en engraissement: quelles conséquences sur l'émission d'odeurs et d'ammoniac?", *Journées Recherche Porcine* ["Riduzione della densità animale nella fase di ingrasso: effetti sull'emissione di odori e ammoniaca", *Giornate per la ricerca suina*], 39, pagg. 43-48, 2007.

<sup>3</sup> Kollenda, E., Baldock, D., Hiller, N., Lorant, A., "Assessment of environmental and socio-economic impacts of increased animal welfare standards: transitioning towards cage-free farming in the EU" [Valutazione degli impatti ambientali e socioeconomici associati a un miglioramento delle norme in materia di benessere degli animali: la transizione verso un allevamento senza gabbie nell'UE], relazione strategica a cura dell'Institute for European Environmental Policy (Istituto per una politica europea dell'ambiente), Bruxelles/Londra, ottobre 2020.

membri hanno vietato la pratica del taglio della coda; sottolinea che prevedendo un arricchimento ambientale idoneo, in particolare materiali che possono essere manipolati, oltre che garantendo uno spazio adatto, attuando buone pratiche in termini di mangimi e mettendo a disposizione un suolo solido, si può ridurre considerevolmente il problema della morsicatura della coda; suggerisce di finanziare un maggior numero di ricerche scientifiche con l'obiettivo di tracciare un percorso economicamente sostenibile che garantisca la possibilità di allevare commercialmente i suini al chiuso e mantenendo la loro coda integra; ritiene che siano necessarie soluzioni nel quadro legislativo attuale onde salvaguardare il benessere dei suini e ridurre l'utilizzo di antimicrobici per curare gli animali feriti; esorta la Commissione a garantire che tutti gli Stati membri osservino il divieto di tagliare sistematicamente la coda dei suini; è inoltre dell'opinione che occorra chiarezza con riguardo alle sanzioni applicabili in caso di taglio della coda dei suini che vengono allevati in uno Stato membro per poi essere esportati verso un altro Stato membro per l'ingrasso<sup>1</sup>;

29. ricorda che la piena attuazione dell'attuale legislazione in ogni Stato membro è essenziale per rafforzare il benessere degli animali nelle aziende agricole e per garantire condizioni di parità nel mercato interno;
30. riconosce gli sforzi del settore suinicolo europeo nella ricerca di alternative alla castrazione dei suinetti e pone l'accento sulla necessità di modificare le norme veterinarie riguardanti gli allevamenti di suini per tenere conto dei progressi nel campo delle alternative alla castrazione dei suinetti;
31. invita la Commissione a rendere disponibile nei diversi Stati membri un elenco armonizzato a livello dell'UE dei prodotti e dei protocolli accessibili per l'impiego di analgesici e anestetici nella castrazione dei suinetti; chiede alla Commissione di autorizzare lo stoccaggio a breve termine dei medicinali veterinari nelle aziende agricole e di consentire ai veterinari di depositarli in tale sede, nel rispetto delle rigorose disposizioni del quadro regolamentare;
32. osserva che la produzione di foie gras si basa su procedure di allevamento che rispettano i criteri di benessere degli animali, dato che si tratta di una forma di produzione estensiva, che riguarda prevalentemente aziende agricole a conduzione familiare, in cui i volatili trascorrono il 90 % della loro vita all'aperto e in cui la fase di ingrasso, che dura tra 10 e 12 giorni in media con due pasti al giorno, rispetta i parametri biologici degli animali;
33. si congratula con la Commissione per aver pubblicato, il 12 maggio 2021, orientamenti strategici per un'acquacoltura dell'UE più sostenibile e competitiva; evidenzia l'importanza di promuovere l'avanzamento del settore dell'acquacoltura dell'UE verso metodi più sostenibili che prestino particolare attenzione al benessere dei pesci, in modo da affrontare la questione dell'attuale dipendenza eccessiva dalle importazioni; si compiace del fatto che la commissione per la pesca stia elaborando una relazione d'iniziativa su tali orientamenti; invita la Commissione a proporre disposizioni

---

<sup>1</sup> Cfr. le conclusioni del Consiglio del 5 ottobre 2021 sulla crisi nel settore delle carni suine e il progetto di relazione della Commissione relativa a un audit realizzato in Danimarca dal 9 al 13 ottobre 2017 al fine di valutare le attività degli Stati membri volte a prevenire la morsicatura della coda ed evitare il taglio sistematico della coda dei suini.

specifiche e scientificamente valide per il benessere dei pesci d'allevamento;

34. invita la Commissione a migliorare il mercato interno includendo modifiche che siano il risultato di un aggiornamento della legislazione in materia di benessere degli animali dell'UE, mettendo a punto una strategia armonizzata, globale e condivisa in materia di benessere degli animali nei paesi europei, con un'attuazione armonizzata della legislazione pertinente, e garantendo che l'ambizione e le norme orientate al miglioramento del benessere degli animali non risultino inficiate, il tutto vegliando a che la legislazione esistente sia opportunamente attuata e rispettata in tutti gli Stati membri;
35. esorta la Commissione a sensibilizzare i consumatori e a informarli riguardo alla realtà degli allevamenti e al loro impatto effettivo sull'ambiente, la biodiversità e il clima, nonché alla diversità e all'origine dei metodi di produzione, mostrando, senza dogmatismi o stigmatizzazioni, la cura e l'attenzione che gli allevatori dedicano ai loro animali; invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare significativamente la consapevolezza e la comprensione dei cittadini circa la realtà degli allevamenti e del benessere degli animali, anche attraverso l'istruzione a scuola;
36. invita la Commissione a riformulare il proprio quadro regolamentare per migliorare il benessere degli animali nell'UE rendendolo più chiaro, completo, prevedibile e accessibile, al fine di rendere gli obiettivi e gli indicatori più facilmente comprensibili, lasciando così meno spazio all'interpretazione nonché consentendo e facilitando un recepimento nazionale uniforme da parte degli Stati membri prima di introdurre nuove norme o di rendere più severe quelle esistenti; propone di aggiornare la direttiva generale conformemente alle più recenti conoscenze scientifiche, in modo da includere gli obiettivi della Commissione e le aspettative dei cittadini in materia di benessere degli animali da allevamento nonché i risultati delle ricerche sistemiche, unitamente all'elaborazione di direttive specifiche per specie, tenendo debitamente conto della natura degli allevamenti, delle diverse fasi di vita degli animali, delle pratiche non legate all'allevamento che sono utilizzate in azienda, delle tradizioni e delle condizioni regionali e della diversità delle condizioni pedoclimatiche;
37. rileva che l'attuale legislazione dell'UE sul benessere degli animali non è esaustiva e invita la Commissione a valutare la necessità e l'impatto di una legislazione specifica in materia di benessere degli animali, alla luce delle più recenti conoscenze scientifiche, per le specie destinate alla produzione di alimenti che non sono attualmente contemplate da una normativa specifica per specie; prende atto della mancanza di indicatori di benessere basati sugli animali nell'ambito della direttiva generale nonché delle direttive 2008/120/CE (suini), 2007/43/CE (polli da carne) e 1999/74/CE (galline ovaiole) del Consiglio; riconosce, inoltre, la mancanza di requisiti quantificabili per l'attuazione e il monitoraggio di condizioni ambientali quali la qualità dell'aria (azoto, CO<sub>2</sub>, polvere), l'illuminazione (durata, intensità) e il rumore minimo, il che non solo influisce sul benessere degli animali, ma provoca anche distorsioni della concorrenza a causa dei margini di interpretazione; chiede alla Commissione di istituire indicatori applicabili e quantificabili di questo tipo, che dovrebbero essere specifici per specie e aggiornati da un punto di vista scientifico;
38. esorta la Commissione a chiarire il suo quadro per il controllo degli Stati membri, a garantire che le pratiche dannose siano oggetto di misure adeguate e ad avviare procedure di infrazione in caso di inadempienza; sottolinea l'importanza delle

tecnologie di precisione nell'allevamento, compreso il potenziale degli strumenti per il monitoraggio della salute e del benessere degli animali nelle aziende agricole, che contribuiscono a prevenire e controllare meglio i focolai di malattie; evidenzia che sono numerosi i fattori che incidono sul tasso di inadempienza della legislazione in materia di benessere degli animali, tra cui indicatori basati sugli animali che non sono né applicabili né quantificabili; osserva che la frequenza delle ispezioni nei vari Stati membri varia da un minimo dell'1 % a un massimo del 30 %; esprime preoccupazione per il fatto che l'elevata variabilità nella frequenza delle ispezioni è indice di un mancato rispetto del regolamento sul controllo<sup>1</sup> o di notevoli pressioni nei confronti degli allevatori; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri ad armonizzare l'attuazione del regolamento sul controllo in modo da allineare la frequenza delle ispezioni tra Stati membri e settori d'allevamento; chiede alla Commissione di riferire con cadenza annuale al Parlamento in merito alle sue azioni e alle misure adottate dagli Stati membri per migliorare il benessere degli animali nelle aziende agricole dell'UE;

39. chiede alla Commissione di accompagnare ogni decisione con una valutazione scientifica e d'impatto (compresi gli effetti ambientali, economici e sociali) che dovrebbe tenere conto della diversità dei metodi di allevamento in ciascun settore dell'UE ed esaminare la situazione dal punto di vista sia degli animali (in base alla singola specie e alle diverse fasi di produzione), sia degli allevatori, con l'obiettivo di prendere in considerazione le aspettative dei cittadini e creare un sistema di riproduzione efficace, così da garantire che gli animali vivano in condizioni favorevoli, che il benessere degli animali sia rispettato e che l'attività degli allevatori sia redditizia;
40. sottolinea che gli Stati membri dovrebbero prevedere adeguati regimi di applicazione, che potrebbero essere armonizzati tra Stati membri, e che questi ultimi devono sempre garantire la rigorosa applicazione della legislazione dell'UE; invita la Commissione a presentare al Parlamento relazioni periodiche sull'attuazione e l'applicazione della legislazione dell'UE in materia di benessere degli animali, e osserva che tali relazioni dovrebbero individuare le lacune e includere una ripartizione delle infrazioni per Stato membro, specie e tipo di infrazione;
41. invita la Commissione a intensificare ulteriormente la cooperazione tra tutte le parti interessate e a facilitare il dialogo tra i diversi attori degli Stati membri per consentire loro di condurre una riflessione collettiva sull'evoluzione dei sistemi di allevamento; sollecita la condivisione delle cosiddette "buone" pratiche tra i settori d'allevamento e tra i paesi; auspica la messa a punto di strumenti volti a incoraggiare gli allevatori all'avanguardia a partecipare ai progetti di sviluppo; chiede di coinvolgere gli allevatori e gli scienziati che si occupano di benessere degli animali in tutte le fasi degli studi condotti nelle diverse regioni d'Europa; auspica che gli studi e i documenti di divulgazione delle buone pratiche siano tradotti in tutte le lingue dell'Unione europea; prende atto del potenziale del programma Orizzonte Europa per la ricerca e l'innovazione e si aspetta un equilibrio adeguato tra gli Stati membri in termini di progetti; incoraggia la Commissione a promuovere un approccio orientato ai risultati, in quanto contesto idoneo a riunire i rappresentanti degli Stati membri, gli organismi

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.



scientifici, le parti interessate, gli allevatori e le ONG e scambiare opinioni e migliori pratiche ai fini di un'attuazione più omogenea della futura legislazione sul benessere degli animali nei vari Stati membri, in linea con gli obiettivi del Green Deal;

42. accoglie con favore l'istituzione di centri di riferimento dell'UE dedicati al benessere delle diverse specie e categorie di animali (EURCAW) nel quadro della strategia dell'UE per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015; incoraggia la Commissione a sviluppare ulteriormente la rete di EURCAW, in particolare per le specie non comprese nell'ambito di applicazione della legislazione specifica, in quanto piattaforma efficace per la diffusione coerente e uniforme in tutti gli Stati membri di informazioni tecniche sulle modalità con cui dovrebbe essere attuata la legislazione dell'UE;
43. fa notare che la gestione individuale mirata ha spesso un influsso notevole sul benessere degli animali; invita la Commissione a introdurre un approccio basato sui risultati per i progetti futuri, fondato su prove scientifiche e conoscenze specialistiche, nonché sulla condivisione delle migliori pratiche tra gli agricoltori;
44. evidenzia l'importanza di scambi regolari con i rappresentanti delle autorità nazionali e regionali, le organizzazioni degli agricoltori e delle parti interessate nel settore agricolo, le ONG, i cittadini e gli esperti su esempi di buone pratiche e sui miglioramenti necessari nel settore del benessere degli animali; sottolinea che, nonostante i suoi costi ridotti, il trasferimento di conoscenze in questo ambito è estremamente efficiente e dovrebbe pertanto trovare più spesso un'attuazione pratica; accoglie con favore, a tale proposito, il rinnovo da parte della Commissione del mandato della piattaforma sul benessere degli animali; ritiene che gli scambi di buone pratiche e il trasferimento di conoscenze dovrebbero essere ulteriormente rafforzati e agevolati al fine di aiutare le parti coinvolte ad accelerare e semplificare il loro regolare processo di scambio, nonché a conservare e a proteggere i loro flussi di informazioni; sottolinea l'importanza di tenere scambi periodici di questo tipo anche con i rappresentanti dei paesi terzi che importano animali dall'Unione;
45. esorta la Commissione a collegare le sue diverse strategie tramite regolamentazioni elaborate per garantire la coerenza con il Green Deal europeo, la strategia "Dal produttore al consumatore", la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e le politiche agricole inerenti agli scambi, alle pratiche commerciali e alla promozione; sottolinea che la coerenza tra queste strategie è una condizione preliminare per un settore agricolo sostenibile; chiede che la legislazione riveduta sul benessere degli animali sia pienamente allineata al Green Deal dell'UE e alla strategia "Dal produttore al consumatore", ampliandone l'ambito di applicazione e la flessibilità per adattarla ai più recenti progressi scientifici e tecnologici; invita la Commissione ad allineare la politica commerciale alle norme dell'UE in materia di protezione e benessere degli animali, riesaminando gli accordi commerciali conclusi con i paesi terzi e introducendo il principio di reciprocità nei nuovi accordi commerciali a livello bilaterale e multilaterale, in modo da creare condizioni di parità ed evitare di pregiudicare la redditività economica dei propri produttori, oltre a garantire che rispettino le norme dell'UE in materia di benessere degli animali e di qualità dei prodotti;
46. invita la Commissione a collegare tra loro i diversi testi riguardanti il benessere degli animali, sia negli allevamenti che durante il trasporto o al momento della macellazione;

### *Etichettatura relativa al benessere degli animali*

47. si rammarica del limitato ritorno economico per i produttori che intraprendono iniziative volontarie di riconoscimento del benessere degli animali; osserva inoltre che l'etichettatura relativa al benessere degli animali avrà successo solo in caso di equo ritorno economico risultante dal pagamento di un prezzo più elevato e solo se i costi e i benefici saranno equamente distribuiti in tutta la filiera agroalimentare, offrendo agli allevatori una quota equa del prezzo più elevato pagato dai consumatori per l'acquisto dei prodotti alimentari conformi ai requisiti dell'etichettatura dell'UE sul benessere degli animali;
48. invita la Commissione a negoziare a livello multilaterale e negli accordi bilaterali clausole di reciprocità in merito al rispetto delle norme di benessere animale per i prodotti importati, anche al fine dare indicazioni corrette ai consumatori;
49. sottolinea che l'introduzione di una certificazione relativa al benessere degli animali richiede, a monte, norme armonizzate obbligatorie, elaborate in collaborazione con tutte le parti interessate e basate su indicatori scientifici chiari, unitamente a campagne di promozione su vasta scala e ad attività educative per informare i consumatori europei;
50. invita la Commissione a garantire altresì il benessere degli animali nel resto della filiera a valle del produttore e a integrarlo nelle disposizioni armonizzate relative all'etichettatura volontaria;
51. si rivolge alla Commissione affinché inizi a lavorare a un sistema esaustivo dell'UE per l'etichettatura dei prodotti animali al fine di istituire un quadro obbligatorio dell'UE in materia di etichettatura volontaria, che dovrebbe contemplare tutti gli allevamenti e che includa e riconosca le caratteristiche specifiche di ciascuna specie, in modo da limitare il rischio di falsare la concorrenza nel mercato interno, lasciando nel contempo sufficiente spazio per le iniziative private che investono nella diversità dei prodotti e rispettano norme più elevate in materia di benessere degli animali come leva di mercato;
52. chiede alla Commissione di proporre un quadro dell'UE armonizzato e obbligatorio recante prescrizioni comuni per l'etichettatura volontaria in materia di benessere degli animali, che sia basato sulle norme dell'UE e che esorti gli Stati membri a registrare i diversi approcci impiegati; chiede che i disciplinari di tale quadro siano elaborati sulla base di un approccio tecnicamente realistico e scientificamente valido, che tenga conto dei metodi di produzione in tutto il ciclo, e che tale quadro garantisca un ritorno del valore ai produttori, in modo da consentire progressi in materia di benessere degli animali che siano stimolati dal mercato; insiste affinché il sistema di etichettatura sia basato su un insieme chiaro di riferimenti tecnici, con un utilizzo ben definito dei termini e delle affermazioni che possono essere impiegati in sede di commercializzazione, al fine di evitare che i consumatori siano tratti in inganno e che il benessere degli animali promosso sia solo di facciata;
53. ricorda, a fini di coerenza, che i prodotti lavorati e gli ingredienti di origine animale possono anch'essi beneficiare di tale etichettatura; raccomanda che il sistema proposto di etichettatura in materia di benessere degli animali tenga conto delle crescenti richieste di informazioni da parte dei consumatori e degli obiettivi concomitanti della strategia "Dal produttore al consumatore" per quanto concerne la sostenibilità, la salute e le abitudini alimentari, oltre che il benessere degli animali;

54. invita la Commissione a effettuare un esame approfondito dell'eventuale impatto, in particolare sugli allevatori, dell'introduzione di un quadro obbligatorio dell'UE recante prescrizioni di etichettatura comuni, valutando in modo accurato gli effetti su tutti gli attori coinvolti nella filiera alimentare, dagli allevatori ai consumatori, basandosi in particolare sull'esperienza dei sistemi pubblici di etichettatura introdotti negli ultimi anni in alcuni Stati membri; invita la Commissione a evitare conflitti tra i possibili sistemi futuri e i sistemi di etichettatura esistenti, in particolare per quanto riguarda i requisiti obbligatori indicati nelle direttive specifiche sul benessere degli animali; esprime preoccupazione per i risultati della precedente valutazione di impatto eseguita dalla Commissione nel 2012, che indicano che l'etichettatura aumenterebbe i costi per il settore senza necessariamente far aumentare i benefici;
55. chiede alla Commissione di attuare una politica di difesa dell'allevamento europeo mediante un divieto di importazione in Europa di bestiame o carne che non rispetta le norme europee sul benessere degli animali;
  - o
  - o    o
56. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.